

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA
SOCIETÀ PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE S.P.A. AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 113
DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DELL'ART. 5, COMMA 1, LETTERA A), E
COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50**

PREMESSO

- che in data 23 giugno 1994 i suddetti Enti locali hanno stipulato fra loro una Convenzione per la trasformazione del Consorzio Rifiuti Solidi Valtellina - Alto Lario, promuovendo la costituzione di S.EC.AM. SpA, che è succeduta nella gestione dei servizi in campo ambientale già espletati dal predetto Consorzio; - che S.EC.AM. S.p.A. ha quale oggetto sociale l'esercizio di servizi pubblici locali di rilevanza economica, nell'ambito territoriale della Provincia di Sondrio, come elencati nell'art. 4 dello statuto societario; - che il capitale sociale di S.EC.AM. S.p.A. risulta interamente partecipato dai suddetti Enti locali e che l'art. 5 dello statuto societario prevedono che possano essere azionisti esclusivamente la Provincia di Sondrio, i Comuni, le Comunità Montane e gli altri Enti pubblici della medesima Provincia (e/o del territorio dalla medesima rappresentato) nonché i Consorzi costituiti esclusivamente tra i medesimi soggetti;

PREMESSO ANCORA

- che ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento dei servizi di rilevanza economica a società a capitale pubblico richiede che gli Enti locali interessati esercitino su tali organismi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; - che gli Enti locali azionisti di S.EC.AM. S.p.A. intendono rafforzare le prerogative ad essi riconosciute dalla Legge e dallo statuto della Società, in qualità di soci, ponendo in essere una forma integrativa di indirizzo, verifica e vigilanza sulla gestione societaria, che assicuri a tutti gli Enti locali soci, in forma comune e congiunta, un controllo su S.EC.AM. analogo a quello esercitato sui propri servizi; - che le Parti hanno individuato nella convenzione intercomunale di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 lo strumento, extrasocietario e diritto pubblico, idoneo a garantire, unitamente ai diritti ad essi spettanti in quanto soci, il predetto controllo analogo; - che, in particolare, stante il comma 2 del art. 30, D.Lgs. 267/2000, le convenzioni fra gli Enti locali per la gestione in forma associata dei servizi devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

TENUTO CONTO

- che le suddette modalità pubblicistiche di controllo devono comunque conciliarsi con i principi del diritto societario e, perciò stesso salvaguardare l'operatività di S.EC.AM. S.p.A. specie in considerazione della personalità giuridica della Società, che risponde con il proprio patrimonio nei confronti dei terzi;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. A tale scopo le Parti dichiarano di averle lette ed approvate.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

Le Parti convengono di esercitare su S.EC.AM. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, utilizzando i poteri di indirizzo derivanti dalla titolarità dei pubblici servizi affidati a S.EC.AM. S.p.A. ed i diritti di socio con le modalità di seguito indicate.

Art. 3 - Assemblea dei rappresentanti degli Enti

Le Parti stabiliscono che -su iniziativa del Presidente della Provincia venga convocata prima dell'assemblea sociale di S.EC.AM. o in altra occasione ove occorra, una Assemblea dei rappresentanti degli Enti partecipi della Convenzione, al fine di acquisire un'ampia informativa e concordare in modo coordinato le decisioni sulle seguenti materie:

- 1) adozione di ordini del giorno sulle materie affidate alla Assemblea ex art. 15 dello statuto societario;
- 2) esame preliminare delle proposte di modifiche allo statuto della Società.

Le Parti si impegnano a ricercare una posizione comune sulle predette materie.

L'Assemblea è convocata, senza indugio, ogni qualvolta lo richiedano il 50% + 1 del numero degli Enti Soci.

All'Assemblea possono essere invitati il Presidente o dirigenti di S.EC.AM. S.p.A., al fine di rispondere alle eventuali richieste di informazioni o chiarimenti formulate dal Presidente dell'Assemblea o dai rappresentanti degli Enti.

Le votazioni avvengono per voto capitaro; ogni Ente è titolare di un singolo voto e ha diritto di voto paritario.

Art. 4 - Adempimenti specifici per le candidature e le nomina dell'Organo amministrativo

1. Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci adotti come modello di governance quello di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs 19.08.2016 n. 175, vale a dire quello dell'Amministratore Unico, sull'indicazione nominativa portata da uno o più soci in Assemblea occorre il preventivo consenso dei due terzi degli Enti partecipi alla presente Convenzione.

2. Nel caso in cui, invece, assunta la delibera motivata di cui all'art. 18.3 dello Statuto, in sede di rinnovo dell'organo amministrativo l'Assemblea decida di nominare, in luogo dell'Amministratore Unico, un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, per la nomina dei consiglieri di competenza assembleare, esclusi quindi i 2 (due) consiglieri per i quali lo Statuto stabilisce la nomina diretta da parte della Provincia e del Comune di Sondrio ex art. 2449 del Codice, si procederà secondo le regole di cui ai punti successivi, a norma di Statuto (art. 18) ed ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Assembleare.

3. I Comuni interessati provvedono alla nomina dei rimanenti consiglieri secondo quanto previsto dall'art. 18.4 dello Statuto nonché dall'art. 8 del Regolamento Assembleare. Pertanto, 1 (uno) amministratore dovrà essere candidato e nominato dai Comuni con popolazione fino a 1.000 (mille) abitanti; 2 (due) amministratori dovranno essere candidati e nominati da quelli con popolazione superiore a 1.000 (mille) abitanti, comprese le Comunità Montane, con esclusione del Comune di Sondrio e della Provincia di Sondrio i quali non potranno quindi proporre candidature e prendere parte alla votazione con conseguente modifica del quorum, garantendo l'equilibrio fra i generi, nel rispetto delle norme vigenti e dell'art. 18.5 dello Statuto.

4. Sulla presentazione dei nominativi e sulle modalità di voto si rimanda al Regolamento delle Assemblee ordinarie dei Soci.

Art. 5 - Commissioni di vigilanza

Le Parti convengono di costituire due Commissioni di vigilanza, composte da cinque membri, espressi, nel proprio seno, dall'Assemblea dei rappresentanti degli Enti, purché non facenti parte degli organi sociali di S.EC.AM. S.p.A. o di società controllate dalla stessa come indicato dall'art. 25 dello statuto societario.

La durata in carica dei membri delle Commissioni di vigilanza sarà pari al mandato amministrativo degli Enti Soci partecipi della presente Convenzione, ovvero come indicato dall'art. 25 dello statuto societario.

Ogni Commissione è coordinata da un Presidente, nominato nella prima seduta dai componenti della commissione stessa, e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevarrà quello espresso dal Presidente.

Le Commissioni esercitano la verifica dei risultati gestionali, economici, patrimoniali dell'attività svolta dalla società, con particolare riguardo all'esecuzione degli indirizzi deliberati dagli Enti soci, avvalendosi della consultazione della società di revisione e del Collegio sindacale di S.EC.AM S.p.A..

A tal fine, le Commissioni possono inoltre acquisire dagli organi societari copia od estratto dei documenti necessari per l'esercizio dell'attività di verifica, fermo il rispetto degli obblighi di riservatezza scaturenti dal D.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati sensibili.

Qualora ne ravvisi l'opportunità o lo richiedano almeno due commissari e, in ogni caso, ogni sei mesi, il Presidente della Commissione invita il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.EC.AM. S.p.A., od un suo delegato, a relazionare sull'attività di gestione dei servizi pubblici svolti e sull'andamento della Società, per iscritto o con audizione presso la Commissione.

Con le medesime modalità sono sentiti, se necessario, anche il Presidente del Collegio Sindacale della Società ed i legali rappresentanti delle società controllate da S.EC.AM. S.p.A..

Le Commissioni riferiscono, periodicamente, i risultati dell'attività di vigilanza all'Assemblea dei rappresentanti degli Enti.

Articolo 6 - Adempimenti specifici per le candidature e la nomina delle commissioni

1. Per la nomina dei membri di competenza assembleare, esclusi quindi i 2 (due) membri per i quali lo statuto societario stabilisce la nomina diretta da parte della Provincia e del Comune di Sondrio ex art. 2449 del Codice, si procederà secondo le regole di cui ai punti successivi.

2. Gli Enti/Comuni interessati provvedono alla nomina dei rimanenti membri secondo quanto previsto dall'art. 18.4 dello statuto societario. Pertanto, 1 (uno) membro dovrà essere candidato e nominato dai Comuni con popolazione fino a 1.000 (mille) abitanti; 2 (due) membri dovranno essere candidati e nominati da quelli con popolazione superiore a 1.000 (mille) abitanti, comprese le Comunità Montane, con esclusione del Comune di Sondrio e della Provincia di Sondrio i quali non potranno quindi proporre candidature e prendere parte alla votazione, garantendo l'equilibrio fra i generi, nel rispetto delle norme vigenti e dell'art. 18.5 dello statuto societario.

3. Al tavolo della Presidenza verranno resi disponibili gli elenchi dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 (mille) abitanti e di quelli con popolazione superiore. Ciascun rappresentante dei Comuni interessati dovrà visionare gli elenchi e comunicare le variazioni rilevanti ai fini dell'inclusione nell'uno o nell'altro elenco, come eventualmente risultanti dall'ultimo censimento ISTAT disponibile.

4. È facoltà degli Enti, ciascuno per la rispettiva fascia di popolazione, per il tramite del Sindaco/Presidente, presentare alla Segreteria dell'Assemblea i nominativi dei candidati, secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'avviso di convocazione. Quando le votazioni riguardano persone fisiche il voto è espresso, non

per alzata di mano e non per appello nominale, ma attraverso apposite schede che consentano la redazione del verbale.

5. La nomina dei membri avverrà con separate votazioni, con le modalità previste dal comma 4, alle quali parteciperanno solo i Comuni interessati. I comuni fino a 1.000 abitanti avranno a disposizione una scheda in cui potranno indicare un solo nominativo scelto tra i candidati proposti dai comuni fino a 1.000 abitanti; i comuni sopra i 1.000 abitanti e le Comunità Montane, con esclusione del comune di Sondrio e della Provincia di Sondrio, avranno a disposizione una scheda in cui potranno indicare due nominativi tra i candidati proposti dai comuni sopra i 1.000 abitanti e dalle comunità montane.

6. La prima votazione del singolo membro di competenza dei Comuni con popolazione fino a 1.000 (mille) abitanti; la seconda riguarderà la nomina dei 2 (due) membri di competenza delle comunità montane e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 (mille) abitanti.

Art. 7 - Sede e spese di funzionamento

Gli organi della Convenzione hanno sede presso la Provincia di Sondrio.

Le spese di funzionamento degli organi della Convenzione sono poste a carico di S.EC.AM. S.p.A., nel limite di € 1.000,00 annui.

Art. 8 - Durata

La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 9 - Adesione di nuovi Enti e recesso degli Enti convenzionati

Qualora, conformemente allo statuto di S.EC.AM. S.p.A., altri Enti entrino nel capitale della Società, questi devono aderire alla Convenzione.

Gli Enti che revochino l'affidamento a S.EC.AM. S.p.A. e/o alienino integralmente la propria partecipazione azionaria possono recedere dalla Convenzione; in caso di mera revoca dell'affidamento, i predetti Enti permangono negli organi della Convenzione senza diritto di voto.

Art. 10 - Scioglimento della Convenzione

La Convenzione s'intenderà sciolta qualora S.EC.AM. S.p.A. non venga individuata come gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani dell'ambito della Provincia di Sondrio e come gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Sondrio, salvo che gli Enti convenzionati affidino, od abbiano già affidato, alla Società la gestione di altri servizi pubblici locali.

Art. 11 - Norme finali

La Convenzione diverrà operativa con il completamento dei procedimenti di approvazione della medesima da parte di tanti Enti che rappresentino almeno la metà più uno delle azioni di S.EC.AM. S.p.A..

Le prime nomine delle Commissioni di vigilanza, in via transitoria, avranno durata pari al residuo periodo di mandato amministrativo degli Enti Soci partecipi della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che dalla presente Convenzione non sorgono rapporti finanziari e che pertanto non è necessaria alcuna forma di reciproca garanzia.

Il presente atto non è soggetto a registrazione, salvo il caso d'uso.

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO

Sondrio, _____